

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 febbraio 2006 - Deliberazione N. 215 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - **Proposta di disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'art. 23"**.

PREMESSO

- che, con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si è stabilito che gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, dovuti dal 1° gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data fossero rideterminati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti per l'anno 2003;

- che, al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, l'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, aggiungendo un comma all'art. 2 della predetta legge regionale 28/2003, ha previsto che "i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico" siano "esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006";

- che continuano a pervenire numerosissime richieste di chiarimenti sulla portata dell'esenzione in questione da parte dei contribuenti interessati;

- che, all'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è previsto che "Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Campania sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione, in conformità a quanto previsto per le aziende sanitarie regionali dalle disposizioni vigenti";

CONSIDERATO

- che, la Corte Costituzionale, con le sentenze del 26 settembre 2003, n. 296 e n. 297 e del 15 ottobre 2003, n. 311 - nei giudizi promossi in via principale, ai sensi dell'art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha dichiarato illegittime talune disposizioni normative regionali (contenute rispettivamente nelle leggi regionali Piemonte n. 20/2002, Veneto n. 18/2002 e Campania n. 15/2002), in tema di esenzioni dal pagamento in materia di I.r.a.p. e di Tassa automobilistica regionale nonché di modifiche ai termini di accertamento per la tassa automobilistica;

- che l'orientamento della Suprema Corte, superando anche la posizione dell'Organo di difesa erariale circa la delimitazione della potestà tributaria regionale, ha precisato che l'I.r.a.p. e la Tassa automobilistica regionale - nonostante le rispettive denominazioni - non sono tributi propri della regione nel senso in cui tale espressione è utilizzata dall'attuale art. 119 Cost. e che pertanto è inibito alle Regioni il disporre esenzioni dalle predette imposte diverse o ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla legislazione statale di riferimento o modificarne i termini di decadenza del relativo potere di accertamento, rientrando tali materie nella competenza esclusiva dello Stato;

- che successivamente, l'art. 2, comma 22 della legge 350/2003 (finanziaria per l'anno 2004) ha stabilito che "Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione ... nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica regionale ed Irap in modo non conforme ai poteri ad esse attribuite in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo";

- che, al successivo comma 23, è altresì previsto che "Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni ... provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia";

- che tali previsioni, al netto delle valutazioni su quelle norme direttamente interessate dalla censura della Suprema Corte e quindi cassate dall'Ordinamento a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della rispettiva Sentenza, integrino una sorta di recupero senza sanatoria delle legislazioni regionali viziata attuato con l'introduzione di una "tolleranza" a termine dei relativi vizi (applicabilità per un quadriennio);

- che, in ogni caso, tale modus operandi del Legislatore non incide sul "deficit" giuridico delle norme regionali in questione collegato alla giudicata indebita alterazione della normativa statale e che la concessione di un termine

per la relativa regolarizzazione rende di ristretta applicazione la previsione di temporanea tolleranza, quindi illegittima ogni iniziativa volta ad inserirsi in quello spazio temporale riservato ad interventi pregressi per assumere iniziative di tipo emulativo da parte di Regioni precedentemente in regola sotto i profili censurati;

CONSIDERATO, ancora

- che, comunque, la norma introdotta dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, letta in sistema con il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28/2003, come pure con gli strumenti di programmazione finanziaria per l'esercizio 2006 approvati dal Consiglio regionale, possa effettivamente ingenerare dei dubbi interpretativi tali da determinare anche orientamenti dei titolari del possesso delle categorie di veicoli in essa indicate che portino a ritenersi esentati dal versamento dell'intero importo della tassa automobilistica regionale dovuta;

- che tale assenza di una univoca chiave interpretativa letterale della volontà del Legislatore regionale, cui - tra l'altro - non soccorre alcun atto preparatorio per recuperarne l'interpretazione logica, unitamente a criticità di ordine pratico, rende di fatto inapplicabile la norma in questione, come segnalato con diverse note dagli Uffici della Giunta (cfr. note 10 gennaio 2006 n. di prot. 2006.0023105, 13 gennaio 2006 n. di prot. 2006.0034246 e 18 gennaio 2006 prot. n. 2006.0050700) con le quali viene anche sollevata una problematica relativa al minor gettito che deriverebbe da talune (comunque) possibili interpretazioni della stessa cui non viene data corretta evidenza, con derivata incoerenza degli strumenti di programmazione finanziaria adottati per l'esercizio finanziario 2006 e conseguenziale difetto di copertura di una parte della spesa prevista in bilancio;

- che si è avuta notizia informale circa l'intenzione del Governo di sollevare la questione di Legittimità costituzionale della norma in questione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

- che il perdurare di una situazione di incertezza sulla portata della norma introdotta dal Legislatore regionale con l'art. 23 della legge 24/2005 e, maggiormente, la sussistenza di dubbi di legittimità della stessa possano determinare solo nocumento per la popolazione amministrata ;

DATO ATTO

- che l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 prevede esclusivamente che entro il 30 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi delle tasse automobilistiche regionali, con effetti dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente;

- che, alla luce della disciplina e della giurisprudenza del Giudice delle leggi richiamate, sussistano dubbi sulla applicabilità della norma introdotta dal Legislatore regionale con l'art. 23, legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

- che in presenza di condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria non è possibile sanzionare eventuali violazioni ad essa connesse, giusto quanto disposto dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto del contribuente);

RITENUTO

- che sia necessario rimuovere la situazione di incertezza che si sta manifestando nei contribuenti interessati;

- che sia altresì necessario ricostruire un quadro di certezze nel quale gli Uffici della Giunta chiamati, per competenza, all'applicazione dei tributi regionali possano operare secondo principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;

- che si debba quindi intervenire con una norma che rimuova nel più breve tempo possibile i sollevati profili di possibile contrasto con la disciplina statale in materia di tassa automobilistica;

RILEVATO

- che, a causa dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei parametri cui risulta impostato l'intero circuito di riscossione della tassa automobilistica regionale a qualsivoglia innovazione, è ragionevole ritenere che sia stato reso possibile il solo verificarsi di pagamenti della tassa per importi che non tengano conto di alcuna modifica deliberata (quale che sia l'interpretazione) e che pertanto il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di dover essere rimborsato di eventuali maggiori somme versate e riconosciute nell'Ordinamento come non dovute;

- che le maggiori somme versate potrebbero essere inferiori ad euro 17,00, importo per il quale non è possi-

bile procedere al rimborso, ai sensi dell'art.1, comma 4, della L.R. 11 agosto 2005, n. 15;

- che, in assenza di una specifica norma in deroga alla disciplina dei crediti/debiti di modesta entità (art.1, comma 4, della L.R. 11 agosto 2005, n.15) si vanificherebbero per taluni contribuenti gli effetti norme a sostegno di interessi giuridicamente tutelati, venendosi a creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini;

CONSIDERATO, inoltre

- che, con riguardo alle previsioni di cui all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si è assunta notizia circa le intenzioni del Governo, su segnalazione del Ministero della Salute, di impugnarne i relativi contenuti in quanto ritenuti in contrasto con la disciplina nazionale - rappresentata da D. lgs. 288/2003, dal DPR 213/2001 - nonché con i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 270/2005, laddove si prevede che la Regione eserciti, oltre al controllo, anche la vigilanza sugli Istituti in questione che è riservata al Ministero;

RITENUTO

- di dover quindi intervenire con una proposta di modifica della norma che riporti le previsioni della stessa in una cornice di compatibilità con la disciplina nazionale in materia di controllo ricovero e cura a carattere scientifico;

RITENUTO, quindi

- che si debba assumere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di progetto di legge regionale ai sensi dell'articolo 41 del vigente statuto della Regione Campania;

“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'art. 23”

(Articolo 1)

“Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24”

1. "L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006, previsto all'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è riferita ai soli veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 alimentati esclusivamente a metano o a GPL ovvero azionati con motore elettrico e si applica nel rispetto della normativa statale in materia”.

2. "Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni ad eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli di cui comma precedente dovuti dal 1° gennaio 2006, relativi a periodi fissi posteriori a tale data e che siano effettuati comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

3. "Al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini e rendere effettiva la previsione di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dall'1, comma 4, della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, nei termini di cui all'art. 52 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, gli uffici regionali sono autorizzati ad effettuare su istanza di parte rimborsi anche per importi inferiori a 17,00 euro relativi a versamenti eccedenti gli importi dovuti, effettuati fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, da titolari di autoveicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 alimentati a metano o GPL ovvero azionati con motore elettrico”.

(Articolo 2)

“Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24”

1. “All'articolo 7, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole ”sottoposti al controllo” sono eliminate le parole “e alla vigilanza””.

ACQUISITO

* Il parere dell'Ufficio legislativo

VISTO

* L'articolo 41 dello Statuto della Regione Campania

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto:

1- di proporre al Consiglio Regionale della Campania il seguente disegno di legge regionale avente ad oggetto:

“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell’art. 23”

(Articolo 1)

“Interpretazione autentica dell’art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24”

1. “L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006, previsto all’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è riferita ai soli veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 alimentati esclusivamente a metano o a GPL ovvero azionati con motore elettrico e si applica nel rispetto della normativa statale in materia”.

2. “Gli uffici regionali sono autorizzati a non applicare sanzioni ad eventuali versamenti tardivi riferiti esclusivamente alla tipologia di veicoli di cui comma precedente dovuti dal 1° gennaio 2006, relativi a periodi fissi posteriori a tale data e che siano effettuati comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

3. “Al fine di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini e rendere effettiva la previsione di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dall’1, comma 4, della L.R. 11 agosto 2005, n. 15, nei termini di cui all’art. 52 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, gli uffici regionali sono autorizzati ad effettuare su istanza di parte rimborsi anche per importi inferiori a 17,00 euro relativi a versamenti eccedenti gli importi dovuti, effettuati fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, da titolari di autoveicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 alimentati a metano o GPL ovvero azionati con motore elettrico”.

(Articolo 2)

“Modifiche all’art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24”

1. “All’articolo 7, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole ”sottoposti al controllo” sono eliminate le parole “e alla vigilanza””.

(Articolo 3)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

2 - di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per gli adempimenti consequenziali, al Settore Finanze e Tributi dell’A.G.C. 08, al Settore Formazione del Bilancio, nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino